

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di *[delibera/determinazione n. ____ del ____]*, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Iadecola, di seguito «**Provincia**»,

e

K.M., C.F.: _____, nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ (____), rappresentato e difeso da _____, di seguito «**Parte privata**»,

congiuntamente, «le Parti».

PREMESSE

(i) con sentenza n. 648/2026, del 4 giugno 2026, il TAR Lazio – Sezione staccata di Latina ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Parte privata avverso la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Frosinone per la copertura a tempo indeterminato e parziale di 32 posti di collaboratore tecnico professionale categoria B, con annullamento degli atti impugnati nei sensi di motivazione e con condanna della Provincia al pagamento delle spese di lite;

(ii) la Provincia ha proposto appello avverso tale decisione;

(iii) nel giudizio di appello permane il rischio processuale derivante dalla possibile riproposizione dei motivi assorbiti, con potenziale incidenza sull'intera graduatoria e sulla rivalutazione dei punteggi di servizio, anche con riferimento al servizio part-time;

(iv) le Parti intendono definire bonariamente e in via transattiva ogni controversia inerente al suddetto contenzioso, ai sensi dell'art. 1965 c.c.;

(v) la Provincia, valutato il rischio processuale connesso al giudizio di appello, il possibile effetto espansivo della decisione sulla graduatoria, i costi ulteriori del contenzioso e il pericolo di contenzioso seriale, ritiene che la definizione transattiva della lite realizzi un concreto interesse pubblico, in termini di economicità, efficienza, stabilità degli esiti concorsuali e continuità dell'azione amministrativa, evitando altresì ulteriori oneri di giudizio;

(vi) la Provincia ha pertanto ritenuto, con il provvedimento indicato in epigrafe, che la presente transazione sia più conveniente per l'Ente rispetto alla prosecuzione del giudizio in appello.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente atto le Parti definiscono in via transattiva, piena e definitiva, il contenzioso pendente in grado di appello relativo alla procedura concorsuale per n. 32 posti di collaboratore tecnico, nonché ogni questione connessa o dipendente dalla sentenza di primo grado, dall'appello e dai motivi assorbiti.

Il presente accordo ha natura di transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c., essendo diretto a porre fine a una lite già insorta mediante reciproche concessioni.

ART. 2 – RINUNCIA ALL'APPELLO E DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO

2.1. La Provincia si impegna a depositare, entro 7 giorni dalla data di efficacia del presente accordo ai sensi dell'art. 10, formale atto di rinuncia all'appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 84 c.p.a.

2.2. La rinuncia è determinata, in particolare, dall'interesse pubblico a evitare l'ulteriore protrazione del contenzioso, dai costi connessi al giudizio di appello, dal rischio di una rivalutazione dei punteggi dell'intera graduatoria, senza riparametrazione del servizio part-time, e dal pericolo di contenzioso seriale in caso di esame dei motivi assorbiti dedotti dalla Parte privata.

2.3. La Parte privata si impegna sin d'ora ad accettare la rinuncia all'appello proposta dalla Provincia e a non opporsi alla declaratoria di improcedibilità o estinzione del giudizio da parte del Consiglio di Stato.

2.4. Le Parti si impegnano, ove necessario, a presentare istanze o dichiarazioni congiunte al Consiglio di Stato finalizzate alla definizione del giudizio in conformità al presente accordo.

ART. 3 – RINUNCIA ECONOMICA

3.1. La Parte privata, quale reciproca concessione essenziale della presente transazione, rinuncia in modo irrevocabile a qualsiasi pretesa retributiva, risarcitoria, indennitaria o comunque economica riferita al periodo compreso tra la data di assunzione degli altri vincitori del concorso e la data del 15 settembre 2026.

3.2. La rinuncia comprende, in via espressa, ogni domanda relativa a:

a) retribuzioni non percepite;

- b) accessori;
- c) risarcimento del danno;
- d) perdita di chance;
- e) danno curriculare;
- f) ogni altra utilità economica comunque collegata al ritardo nell'assunzione.

3.3. La Parte privata dichiara altresì di rinunciare, in via piena, definitiva e irrevocabile, a qualsiasi credito, azione, eccezione o pretesa, presente o futura, anche se non ancora conosciuta, che abbia causa diretta o indiretta nel ritardo della propria assunzione rispetto agli altri vincitori del concorso, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 4 – ASSUNZIONE

4.1. La Provincia, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 648/2026 e del presente accordo, si impegna ad adottare gli atti amministrativi e contrattuali necessari, nel rispetto della normativa vigente, per procedere all'assunzione della Parte privata con decorrenza 15 settembre 2026, nel profilo professionale spettante in esito alla definizione della controversia.

4.2. La Provincia adotterà gli atti amministrativi e contrattuali necessari entro il termine di [_____] giorni dalla data di efficacia del presente accordo ai sensi dell'art. 10.

4.3. Restano ferme le competenze e le valutazioni proprie degli organi e uffici dell'Ente nell'adozione dei suddetti atti, che saranno assunti in conformità alla normativa vigente in materia di pubblico impiego e di organizzazione degli uffici.

ART. 5 – ANZIANITÀ DI SERVIZIO

5.1. La Parte privata maturerà l'anzianità di servizio a decorrere dal 15 settembre 2026, data di effettiva assunzione, senza alcuna retrodatazione giuridica o economica a periodi anteriori.

5.2. Resta inteso che nessun effetto giuridico, economico, previdenziale o di altra natura potrà essere fatto valere in relazione a periodi antecedenti al 15 settembre 2026, ferma restando la rinuncia di cui all'art. 3.

ART. 6 – SPESE DI LITE

Le Parti convengono che resta ferma la condanna della Provincia al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate dalla sentenza del TAR.

Resta salva la regolazione delle spese del giudizio di appello in conformità ai provvedimenti che saranno adottati dal Consiglio di Stato in esito alla rinuncia.

ART. 7 – RINUNCIA A ULTERIORI PRETESE E CLAUSOLA LIBERATORIA

7.1. Con l'integrale esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione:

- (i) alla procedura concorsuale oggetto di causa;
- (ii) al giudizio di primo grado;
- (iii) al giudizio di appello;
- (iv) agli effetti economici e giuridici disciplinati dal presente atto.

7.2. La presente transazione estingue definitivamente ogni rapporto controverso tra le Parti derivante, direttamente o indirettamente, dalla procedura concorsuale oggetto di causa, fatti salvi esclusivamente gli obblighi espressamente previsti nel presente accordo.

7.3. Le Parti rinunciano reciprocamente a sollevare, in futuro, qualsiasi domanda, azione o eccezione che abbia causa nei medesimi fatti e rapporti giuridici oggetto del presente accordo, fatta salva l'azione di adempimento delle obbligazioni qui previste.

ART. 8 – NATURA TRANSATTIVA E BUONA FEDE

8.1. Le Parti danno atto che il presente accordo ha natura di transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c., essendo diretto a porre fine a una lite già insorta mediante reciproche concessioni.

8.2. Le Parti si impegnano a porre in essere, in buona fede e con spirito di collaborazione, ogni ulteriore atto o adempimento che risulti necessario o opportuno per la completa e corretta esecuzione del presente accordo.

ART. 9 – RINUNCIA ALLA SOLIDARIETÀ DA PARTE DEI DIFENSORI

I difensori delle Parti, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarano di rinunciare irrevocabilmente al beneficio della solidarietà ivi previsto, restando ciascun difensore legittimato a pretendere il pagamento del proprio compenso esclusivamente dal rispettivo assistito, fatti salvi gli effetti della condanna alle spese di lite di cui all'art. 6 del presente accordo.

ART. 10 – EFFICACIA E DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti sotto condizione sospensiva della sua approvazione con decreto presidenziale, che ne attesta la conformità all'interesse pubblico, nonché dell'acquisizione delle eventuali attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria secondo la normativa vigente.

10.2. L'accordo acquista efficacia dalla data in cui il provvedimento di approvazione diviene esecutivo, ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali e sui controlli interni e contabili.

10.3. A decorrere da tale data iniziano a decorrere tutti i termini previsti dal presente accordo, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2 e 4.

10.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le norme di legge vigenti e, per la rinuncia al giudizio di appello, l'art. 84 c.p.a.

Frosinone, _____

PER LA PROVINCIA

PER LA PARTE PRIVATA

PER RINUNCIA ALLA SOLIDARIETÀ EX ART. 13, COMMA 8, L. 247/2012

Difensore della Provincia di Frosinone

Difensore di K.M.